



COMUNE DI MEDOLLA

(Provincia di Modena)

C.F. 00263540361 – casella postale 1239038
SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI MEDOLLA UCMAN
comunemedolla@cert.comune.medolla.mo.it

REVISORE UNICO

Verbale n 5 del 27 marzo 2021

Oggetto: modifica Regolamento addizionale comunale Irpef – bilancio 2021

Vista la proposta del Consiglio Comunale di modifica dell'aliquota dell'addizionale Irpef a decorrere dall'anno 2021;

Preso atto: che il Comune di Medolla ha già approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed il DUP 2021-2023 con la delibera del Consiglio comunale n.103 del 29/12/2020 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;
- che il PEG per l'anno 2021 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.109 del 31/12/2020 mentre è in fase di predisposizione il PEG descrittivo e delle performance per l'anno 2021;

Considerato:

- che l'Art. 1 del Regolamento Comunale dell'Ente, approvato con delibera Consiliare n. 30 del 13/06/2020, disponeva per l'anno 2020 una aliquota addizionale Irpef, fissata nella misura di 0,7% (per cento), con una fascia di esenzione fino all'imponibile di 10.000€ di reddito;
- che per raggiungere l'equilibrio di bilancio dell'esercizio 2021, è stato previsto un importo pari ad € 800.267,50 mediante una modifica in aumento dell'addizionale Irpef da 0,7% a 0,8%, mantenendo la stessa fascia di imponibile esente di € 10.000;
- che occorre pertanto dare esecuzione al provvedimento con effetto dal 1 gennaio 2021, con richiamo all'art.1 co 169 della Legge n.296 /2006;

Visto:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il quale stabilisce che al bilancio di previsione siano allegati "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), il quale prevede che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza *entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio *purché entro il termine di approvazione del bilancio*, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

La modifica della misura dei parametri applicativi del tributo, *adottata disgiuntamente dall'approvazione del bilancio*, finirebbe per alterare l'insieme delle valutazioni tra loro coordinate operate dal Consiglio comunale. (In tale senso la Deliberazione n. 20/2019/PAR della Corte dei Conti Sez. Reg. Emilia Romagna e conforme la deliberazione a Sez.Riunite n. 2/CONTR/11 in sede di controllo, e la deliberazione n. 216/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia)

